



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 38

Sondrio, li 12/01/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente drammatici avvenuti in altri contesti pubblici;

RITENUTO necessario e urgente, vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo, vietare l'utilizzo all'interno dei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato evento di Crans-Montana e in altri analoghi contesti;

POSTO altresì che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

- gli artt. 659 e 703 del Codice Penale.

ORDINA

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: **all'interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi aperti al pubblico presenti su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi altra tipologia di articoli pirotecnici.**

Sono esclusi dal presente divieto gli impianti e le attrezzature stabilmente installati, regolarmente autorizzati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, utilizzati per finalità strettamente connesse all'attività esercitata (es: cucine professionali).

SANZIONI

- la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pari a **€ 300,00** (trecento/00), ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22/08/08;
- la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione e al rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefetto di Sondrio
- Questura di Sondrio
- Comando Provinciale Carabinieri Sondrio
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Sondrio
- Comando dei Vigili del Fuoco Sondrio,
- Ats della Montagna Sondrio;

2. la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 e che si dia altresì avviso ai pubblici esercizi aperti al pubblico insediati sul territorio comunale, con ogni mezzo idoneo alla diffusione della presente ordinanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO

Ing. Marco Scaramellini

firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.